

DELIBERA N. 99/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CANALE ITALIA 2 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "CANALE ITALIA 2") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS, IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, l'articolo 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*", adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 23 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 06 luglio 2011, Serie Generale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 41/13/DISM - PROC. 2507/NR, datato 11 aprile 2013 e notificato in data 8 maggio 2013, con il quale è stata contestata alla società Canale Italia 2 Srl avente sede legale a Cologno Monzese, alla Via Belgio, n. 17, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Canale Italia 2, la violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell'archivio magnetico, come risultante dall'attività di monitoraggio svolta dai militari della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria di Roma, con nota prot. n. 0059490 del 23 novembre 2012, successivamente integrata con nota prot. n. 0013727 del 12 marzo 2013, relativamente all'irregolare conservazione dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 del giorno 8 agosto 2012 alle ore 23:59:59 del giorno 9 agosto 2012;

CONSIDERATO che i titolari di emittenti, quali definite dall'articolo 2, lett. l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione e che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., secondo il procedimento in essi previsto;

CONSIDERATO che l'emittente, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha prodotto memorie giustificative e non ha richiesto di essere convocata in audizione;

RILEVATO che allo stato della documentazione in atti la violazione accertata risulta priva di giustificazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al decreto legislativo n. 177/05, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, statuisce che *“I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Canale Italia 2 Srl fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Canale Italia 2, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al d.lgs. n. 177/05, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati per l'irregolare tenuta dell'archivio dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 del giorno 8 agosto 2012 alle ore 23:59:59 del giorno 9 agosto 2012, in quanto privi della sovraimpressione del logo;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *b*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: essa deve ritenersi di media entità, in quanto pur non comportando significativi indebiti vantaggi per la società agente che ha tra l'altro una estensione territoriale limitata anche con riferimento al numero dei clienti coinvolti, il mancato adempimento di un obbligo, posto dal legislatore al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, integra di fatto un ostacolo a tale funzione istituzionale;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: dalla documentazione in atti non risulta che l'emittente abbia assunto alcuna iniziativa in tal senso; inoltre, si prende atto di non poter valutare il comportamento collaborativo dell'emittente in quanto la stessa non ha presentato memorie giustificative;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.798.000,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Canale Italia 2 Srl fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Canale Italia 2 con sede a Cologno Monzese, alla Via Belgio, n. 17, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al doppio del minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 99/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 99/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici

PROCEDIMENTO N. 2507/NR/MB

termine di conclusione del procedimento: 5 ottobre 2013

Società Canale Italia 2 Srl (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Canale Italia 2”) per la violazione dell’articolo 8, comma 2, dell’Allegato A) alla Delibera Agcom n. 353/11/CONS, in relazione al decreto legislativo 177/05 e successive modifiche ed integrazioni

Proposta di ordinanza ingiunzione.

1. FATTISPECIE SEGNALATA

Con relazione prot. n. 0059490 pervenuta in data 23 novembre 2012, successivamente integrata con nota prot. n. 0013727 pervenuta in data 12 marzo 2013, il Comando della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Roma, ha segnalato una presunta violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell’archivio magnetico da parte della società Canale Italia 2 Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Canale Italia 2”, come emerso in sede di visita ispettiva compiuta dai militari in data 6, 7, 8 e 9 novembre 2012.

2. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Questa Direzione ha contestato – Cont. n. 41/13/DISM - PROC. 2507/NR, datata 11 aprile 2013 e notificata in data 8 maggio 2013, alla società Canale Italia 2 Srl avente sede legale a Cologno Monzese, alla Via Belgio, n. 17, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Canale Italia 2, la violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell’archivio magnetico, come risultante dall’attività di monitoraggio svolta dai militari della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la

Radiodiffusione e l'Editoria di Roma, relativamente all'irregolare conservazione dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 del giorno 8 agosto 2012 alle ore 23:59:59 del giorno 9 agosto 2012.

La predetta Società a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha prodotto memorie giustificative e non ha richiesto di essere convocata in audizione.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D.Lgs. n. 177/2005 e s.m.i. prevede che *«I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione»*.

4. VALUTAZIONI

Premesso quanto sopra, in relazione all'illecito compiuto e in assenza di giustificazioni, si ritengono, pertanto, sussistere gli estremi per proporre a codesta Commissione l'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione nei confronti della società sopra menzionata per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, della somma di euro 1.032,00 (euro milletrantadue/00), pari al doppio del minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8 decies della legge 6 giugno 2008, n. 101, come motivato nello schema che si allega.

Il Funzionario
dr.ssa Maria Baldari

Il Dirigente
avv. Giulio Votano

